Network parlamentare "Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza"

AL SICURO DALLA PAURA

AL SICURO DALLA VIOLENZA

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica STCE N° 210

# Manuale per i parlamentari

## Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

# Manuale per i parlamentari

Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul)

Documento preparato da Hilary Fisher, esperta consulente, in cooperazione con il Segretariato della Commissione per la parità e la non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Copertina e impaginazione: Servizio produzione documenti e pubblicazioni (SPDP), Consiglio d'Europa

Segretariato della Commissione per la parità e la non discriminazione

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
F-67075 Strasburgo Cedex
Tel: +33 (0)3 90 21 47 78
Fax: +33 (0)3 90 21 56 49
http://assembly.coe.int

© Consiglio d'Europa, novembre 2012 (versione riveduta)
Stampato presso la tipografia del Consiglio d'Europa

# Sommario

Cenni sul Consiglio d'Europa ..... 5

L'Assemblea parlamentare e il Network parlamentare "Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza" ..... 7

Prefazione del Presidente dell'Assemblea parlamentare ..... 9

Appello del Relatore generale sulla violenza nei confronti delle donne ..... 13

Il ruolo dei parlamentari nel sostenere la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ..... 15

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n° 210, Convenzione di Istanbul) ..... 17

- Perché una Convenzione? ..... 17
- Quali aree sono coperte dalla Convenzione ..... 21
- Politiche integrate e raccolta dei dati ..... 24
- Prevenzione ..... 27
- Protezione e sostegno ..... 30
- Diritto sostanziale ..... 33
- Indagini, procedimenti penali, diritto processuale e misure protettive ..... 41
- Migrazione e asilo ..... 44
- Meccanismo di controllo (monitoraggio) ..... 46

Relazioni con altri strumenti internazionali ..... 48

Clausole finali ..... 48

Postfazione della Vice Segretario generale
del Consiglio d'Europa ..... 51

**Allegati**

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica (STCE n° 210) ..... 53

Tabella delle firme e delle ratifiche ..... 99

Elenco delle risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea
parlamentare riguardanti la violenza sulle donne (2000-2012) ..... 105

Elenco delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo
in materia di violenza sulle donne .....107

Elenco di altre norme e strumenti internazionali pertinenti ..... 109

Elenco dei membri del Network parlamentare "Il diritto
delle donne di vivere libere dalla violenza" .....111

# Cenni sul Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa conta 47 Stati membri e copre praticamente la totalità del continente europeo. Uno dei suoi obiettivi principali è quello di elaborare comuni principi democratici e giuridici basati sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e su altri testi di riferimento relativi alla protezione di tutti gli individui, e delle donne in particolare. Dagli anni novanta, il Consiglio d'Europa si è impegnato a promuovere attivamente la protezione delle donne contro la violenza di genere. Ha a tal fine adottato in particolare la Raccomandazione (2002)5

sulla protezione delle donne contro la violenza e ha condotto una vasta campagna europea, dal 2006 al 2008, per prevenire e combattere la violenza contro le donne, ivi compresa la violenza domestica.

www.coe.int/conventionviolence
conventionviolence@coe.int

# L'Assemblea parlamentare e il Network parlamentare "Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza"

I parlamentari che compongono l'Assemblea parlamentare appartengono ai Parlamenti nazionali dei 47 Stati membri dell'Organizzazione. Si riuniscono quattro volte all'anno per discutere questioni di attualità e chiedere ai governi europei di lanciare delle iniziative e di rendere conto dei risultati ottenuti. Questi parlamentari rappresentano gli 800 milioni di cittadini europei che li hanno eletti.

Il Network parlamentare "Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza" è stato istituito nel contesto della Campagna per combattere la

violenza nei confronti delle donne (2006-2008). In tale periodo, una quarantina di parlamenti nazionali hanno condotto più di 200 attività in tutta Europa, per condannare la violenza di genere, sensibilizzare i parlamentari e il vasto pubblico, modificare le leggi per prevenire questa piaga sociale, proteggere maggiormente le vittime e perseguire efficacemente gli autori delle violenze. Con l'adozione della Risoluzione 1635 (2008) sulla "lotta contro la violenza nei confronti delle donne: primi passi verso una Convenzione del Consiglio d'Europa", l'Assemblea ha deciso che la fine della campagna non doveva segnare lo scioglimento del network, ritenendo che questo strumento innovativo ed efficace avrebbe potuto al contrario aiutare a rafforzare lo scambio di informazioni tra i parlamentari e a coordinare azioni congiunte.

Il Network è attualmente composto da 51 membri, appartenenti alle delegazioni parlamentari degli Stati membri e osservatori presso l'Assemblea parlamentare e alle delegazioni dei paesi Partner per la democrazia. È presieduto dal Relatore generale sulla violenza nei confronti delle donne, che svolge il ruolo di coordinatore politico del network. Dopo l'adozione della Convenzione di Istanbul da parte del Comitato dei Ministri, il Network si è fissato l'obiettivo principale di contribuire alla sua promozione, per favorire la sua rapida entrata in vigore.

assembly.coe.int/stopviolence/
womenfreefromviolence@coe.int

# Prefazione del Presidente dell'Assemblea parlamentare

## Adoperiamoci per combattere la violenza sulle donne!

Nel 2012, milioni di donne in tutto il mondo sono ancora vittime di violenze fisiche e psicologiche e sono private del primo diritto fondamentale, quello di vivere al riparo dalla violenza. La violenza contro le donne e la violenza domestica non sono accettabili, né tollerabili. Eppure, una donna su cinque in Europa è o è stata vittima di violenza, o potrebbe essere esposta al rischio di subirla. Non basta condannare pubblicamente tali comportamenti, dobbiamo agire. La nostra responsabilità politica ci impone di porre fine a queste violazioni dei diritti fondamentali.

Dopo anni di impegno e a seguito della creazione di una rete di parlamentari e di una vasta campagna 2006-2008, il Consiglio d'Europa ha dato concretezza alla sua azione con l'adozione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma a Istanbul l'11 maggio 2011.

La Convenzione di Istanbul rappresenta uno strumento internazionale di ampia portata, che prevede la protezione, la prevenzione, il perseguimento penale degli autori del reato, nonché l'elaborazione di politiche in materia di lotta contro la violenza a danno delle donne e la violenza domestica. La Convenzione può e contribuirà a migliorare la condizione delle donne e il rispetto dei diritti umani, purché sia ratificata da un numero sufficiente di paesi. La ratifica e la successiva applicazione delle

disposizioni della Convenzione rappresentano i mezzi più efficaci per riconoscere il bisogno di giustizia delle vittime ed esprimere la nostra solidarietà nei loro confronti. Fino ad oggi, 24 Stati hanno firmato la Convenzione e un solo Stato, la Turchia, l'ha ratificata, per cui questo nostro strumento di tutela delle vittime non è ancora entrato in vigore.

Vorrei pertanto esortare tutti i parlamentari degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi non membri a moltiplicare gli sforzi per sostenere il processo di firma, ratifica e applicazione della Convenzione di Istanbul. Dobbiamo garantire che questa Convenzione non resti lettera morta, ma si dimostri uno strumento efficace e vivo, che rappresenta la nostra vittoria sulla violenza.

Vi invito a utilizzare questo manuale in quanto strumento pratico per meglio approfondire i principi della Convenzione. Può servire da guida per condurre attività di promozione della Convenzione, poiché fornisce le chiavi di lettura per la comprensione di questo strumento giuridico unico al mondo. Vi invito inoltre a seguire le attività del Network parlamentare "Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza", che si riunisce regolarmente a Strasburgo. Dal 2006, i membri di questo Network sono stati gli alfieri della lotta alla violenza sulle donne e conducono attività di sensibilizzazione all'interno dei loro rispettivi Parlamenti e presso l'opinione pubblica. Il loro impegno si concentra ora sulla promozione della Convenzione di Istanbul.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ormai un portavoce ufficiale sulla violenza nei confronti delle donne, l'On. Mendes Bota, che è stato designato Relatore generale su questa questione. Vi invito a rivolgervi a lui e ad avvalervi delle sue competenze sull'argomento e, per parte mia, gli garantisco tutto il mio sostegno.

Dobbiamo agire uniti contro la violenza, dimostrare la nostra forza e imprimere un reale impulso politico, mobilitando tutti i nostri sforzi per permettere l'entrata in vigore della Convenzione. Facciamo in modo che il 2012 diventi un anno di fondamentale importanza per la lotta contro

la violenza sulle donne e la violenza domestica. Passiamo all'azione! Ratifichiamo la Convenzione.

Jean-Claude Mignon
*Presidente dell'Assemblea parlamentare*
*del Consiglio d'Europa*

# Appello del Relatore generale sulla violenza nei confronti delle donne

## Vivere al riparo dalla violenza è il primo dei diritti umani

La violenza nei confronti delle donne, ivi compresa la violenza domestica, è una delle più gravi violazioni dei diritti umani in Europa. È uno dei crimini più diffusi. Eppure, la pressione sociale è talmente forte, che numerose vittime la accettano come una realtà ineluttabile e non la denunciano. Altre, che trovano il coraggio di rivolgersi alle autorità per chiedere aiuto, non sono sempre prese sul serio. Altre non riescono a ottenere protezione e giustizia, a causa delle lacune nel quadro giuridico e nelle politiche del loro paese.

Sono orgoglioso che il Consiglio d'Europa sia stato ancora una volta fedele al proprio ruolo e al proprio mandato di principale garante dei diritti umani in Europa e abbia contribuito a squarciare il velo di silenzio che troppo spesso circonda la violenza perpetrata contro le donne. Mi compiaccio che il Consiglio d'Europa abbia dato un seguito positivo alle ripetute richieste dell'Assemblea parlamentare affinché fosse adottato in Europa uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca le norme più elevate possibili per prevenire le forme più gravi e diffuse di violenza di genere, proteggere le vittime e perseguire gli autori.

Dopo due anni di intensi negoziati, ha visto la luce la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la

violenza domestica, ed è ora aperta alla firma e alla ratifica. Ritengo che sia nostro precipuo dovere di parlamentari che condividono un comune impegno a favore dei diritti umani compiere ogni sforzo per ottenere che la Convenzione entri in vigore al più presto.

Sono numerose le ragioni per cui dobbiamo sostenere la Convenzione: anzitutto, è il primo strumento giuridico di questo tipo recante misure specificamente dirette a combattere la violenza sulle donne, con carattere vincolante e aperto a tutti i paesi del mondo; è completo e ha una portata globale, poiché comprende disposizioni in materia di prevenzione della violenza, di protezione delle vittime, di incriminazione degli autori e di politiche integrate; chiede agli Stati di criminalizzare le principali forme di violenza sulle donne e di garantire sanzioni adeguate ed efficaci contro i responsabili; dispone infine di un meccanismo di monitoraggio forte e indipendente, che prevede l'attiva partecipazione dei parlamentari nazionali.

Soprattutto, però, sono convinto che dobbiamo sostenere questa Convenzione perché vivere liberi dalla violenza è il primo dei diritti. La violenza sulle donne priva le vittime della loro dignità. Le priva della fiducia necessaria per rivendicare il loro diritto all'uguaglianza. Nessuna donna potrà esercitare i propri diritti fintanto che sarà vittima di violenza.

È nostro dovere interrompere questo circolo vizioso.

Questa Convenzione era da tempo necessaria.

Non sostenere questa Convenzione significherebbe cedere di fronte alla violenza.

Non sostenere questa Convenzione sarebbe un crimine.

Non sostenere questa Convenzione significherebbe commettere un altro crimine nei confronti delle donne.

Mendes Bota
*Relatore generale sulla violenza nei confronti delle donne*
*Coordinatore politico del Network parlamentare "Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza"*

# Il ruolo dei parlamentari nel sostenere la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Spetta ai parlamentari un ruolo essenziale per sostenere la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Nella loro qualità di legislatori e di decisori politici, possono fare avanzare il processo di firma e di ratifica della Convenzione. Inoltre, saranno direttamente coinvolti nell'iter della sua ratifica, poiché possono – e dovrebbero – intraprendere per esempio le seguenti attività:

- interrogare i loro governi sul sostegno che intendono dare alla Convenzione;
- chiedere informazioni ai loro governi sulle tappe del processo di firma e di ratifica;
- organizzare dibattiti sulla Convenzione a livello nazionale, segnatamente all'interno dei loro rispettivi Parlamenti;
- accertarsi che tutti i documenti di lavoro pertinenti siano disponibili presso il centro di documentazione dei loro rispettivi Parlamenti;
- intraprendere e sostenere iniziative miranti a fare conoscere la Convenzione presso le organizzazioni non governative e la società civile;
- lanciare una petizione pubblica per il sostegno alla Convenzione;
- accertarsi che la Convenzione sia tradotta nelle lingue nazionali.

Indipendentemente dalla Convenzione di Istanbul, i parlamentari possono dare un contributo molto significativo per porre fine alla violenza nei confronti delle donne, in particolare:

- presentando proposte di legge per contrastare la violenza sulle donne, vigilando affinché rispecchino le più elevate norme internazionali;
- chiedendo una raccolta sistematica a livello nazionale dei dati relativi alla violenza sulle donne;
- accertandosi che i servizi di assistenza alle vittime di violenza siano dotati di risorse sufficienti.

Infine, in quanto figure politiche di spicco, che possono orientare l'opinione pubblica, i parlamentari occupano una posizione privilegiata per contribuire a fare evolvere le mentalità. A tale fine, dovrebbero:

- prendere pubblicamente posizione per condannare con fermezza e rifiutare la violenza sulle donne, in particolare attraverso i mass media;
- fare pressione sui loro partiti politici, affinché decidano di includere l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne nei propri programmi politici;
- in ogni discorso pubblico, affermare la necessità di eliminare la violenza nei confronti delle donne;
- organizzare attività di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, con la partecipazione di altre influenti personalità, quali giornalisti, scrittori, esponenti del mondo artistico e dello spettacolo.

# La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n° 210, "Convenzione di Istanbul")

## Perché una Convenzione?

*Fatti e cifre*

Un numero importante di donne e giovani ragazze sono ogni giorno vittime di violenza nei paesi membri del Consiglio d'Europa. Sono spesso esposte a forme particolarmente gravi di violenza, quali la violenza domestica, la violenza sessuale, lo stupro, il matrimonio forzato o le mutilazioni genitali. La violenza può anche essere psicologica e consistere in ingiurie e insulti, critiche, isolamento, minacce, molestie o atti persecutori. Il fatto che la violenza non sia fisica non la rende meno dannosa o meno grave. I responsabili e le vittime appartengono a tutte le classi sociali o culturali. La violenza non soltanto procura sofferenze alle vittime dirette, ma anche ai bambini che ne sono testimoni e subiscono per questo seri traumi psicologici.

La violenza può colpire donne di ogni età e di ogni ceto sociale, sebbene alcuni gruppi siano più particolarmente vulnerabili. Affonda le sue radici nella disparità tra i sessi all'interno della società ed è perpetuata da una cultura dell'intolleranza, che si rifiuta di riconoscerla come un problema. La violenza è insieme causa e conseguenza della disparità di potere tra i sessi nella società. La discriminazione e i comportamenti derivanti da tale

squilibrio di potere rendono difficile per le donne riuscire ad abbandonare certi contesti violenti. Le loro sofferenze non sono sempre prese sul serio dalla comunità o dalle autorità, rendendole più vulnerabili ed esponendole al rischio di ulteriori abusi o anche di morte.

Purtroppo, la violenza contro le donne è spesso considerata un fatto privato e numerose donne esitano a denunciarla o sono dissuase dalla famiglia o dalla comunità. Tale problema è aggravato dalle carenze a livello di indagini, azioni giudiziarie e sanzioni penali. Di conseguenza, numerosi casi di violenza non arrivano davanti ai tribunali o, quando l'iter giudiziario segue il suo corso e il caso è giudicato, il colpevole è punito con il minimo della pena. La mancanza di sensibilità nei confronti delle vittime durante le indagini e nel corso della procedura giudiziaria comporta spesso il rischio di una "rivittimizzazione". Tutto ciò dissuade le vittime dal segnalare gli episodi di violenza, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di un'adeguata protezione, una denuncia aumenta il rischio di subire nuove violenze.

La violenza domestica è un'esperienza profondamente traumatizzante, le cui vittime sono in grande maggioranza donne o ragazze. Le ricerche indicano l'esistenza di una correlazione tra i maltrattamenti sui bambini e la violenza domestica sulle donne, ma si dispone di pochi studi affidabili su altre forme di violenza domestica, quali i maltrattamenti a danno di anziani o di uomini. Se è vero che la violenza domestica può anche coinvolgere vittime maschili, la frequenza e la gravità di tali episodi sono molto inferiori rispetto a quelli di cui sono vittime le donne e, talvolta, possono essere una reazione aggressiva di difesa di fronte a precedenti maltrattamenti subiti. Nella maggior parte dei casi di violenza domestica l'aggressore è l'uomo.

Il costo finanziario della violenza sulle donne è elevato, ed è stimato a 34 miliardi di euro all'anno nei paesi membri del Consiglio d'Europa, ossia a 555 euro pro capite.[1]

1. www.coe.int/t/dg2/equality/DOMESTICVIOLENCECAMPAIGN/FAQ_en.asp#P59_4532.

*Il processo che ha condotto all'elaborazione della Convenzione*

Fin dagli anni novanta, il Consiglio d'Europa ha intensificato le sue attività di contrasto a ogni forma di violenza sulle donne. Tale impegno ha portato all'adozione, nel 2002, della Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza.[2]

Nel 2005, il Piano d'azione adottato a conclusione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa ha avviato una campagna europea sulla violenza nei confronti delle donne, ivi compresa la violenza domestica.[3] Successivamente, è stata istituita una Task Force per sostenere tale campagna, valutare i progressi realizzati negli Stati membri e raccomandare azioni future. Tra il 2006 e il 2008, la Campagna del Consiglio d'Europa ha visto per la prima volta in Europa una mobilitazione comune di governi, parlamentari ed enti locali e regionali.

La valutazione da parte della Task Force delle misure nazionali adottate dagli Stati membri ha indicato che molto restava ancora da compiere: nonostante i progressi realizzati, era chiaro che le legislazioni vigenti spesso non erano applicate, che i servizi per l'assistenza alle vittime erano poco numerosi e non sufficientemente finanziati; si constatava inoltre una grande disparità in materia di protezione tra gli Stati membri. Nel suo Rapporto finale del 2008, la Task Force ha raccomandato l'adozione da parte del Consiglio d'Europa di uno strumento complessivo giuridicamente vincolante in materia di diritti umani, al fine di prevenire e combattere ogni forma di violenza sulle donne.[4]

In risposta a tali conclusioni e raccomandazioni, nel dicembre del 2008 il Comitato dei Ministri ha istituito un Comitato pluridisciplinare ad hoc per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (CAHVIO), incaricato di elaborare uno o più strumenti giuridicamente vincolanti in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, con

2. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915.
3. www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp.
4. www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_Report.pdf.

un'attenzione particolare alle misure destinate a proteggere e a sostenere le vittime e a perseguire penalmente e punire gli autori delle violenze.

In occasione della sua prima riunione, il CAHVIO si è dichiarato a favore dell'adozione di un'unica Convenzione, riguardante sia le misure di prevenzione, che quelle di lotta contro ogni forma di violenza di genere e di violenza domestica nei confronti di donne o di altri membri della famiglia. La Convenzione è stata elaborata dal CAHVIO nel corso di nove riunioni, alle quali hanno partecipato rappresentanti governativi e altri soggetti interessati.

L'Assemblea parlamentare, rappresentata dal Presidente di quella che era all'epoca la Commissione Pari opportunità per la donne e gli uomini ha attivamente partecipato ai negoziati. La bozza del testo è stata completata nel dicembre 2010 e adottata dal Comitato dei Ministri il 7 aprile 2011. La Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della Conferenza ministeriale di Istanbul l'11 maggio 2011. Entrerà in vigore non appena sarà stata ratificata da 10 Stati, di cui almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa.

*Il valore aggiunto della Convenzione*

La Convenzione di Istanbul è uno strumento innovativo. È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante aperto a tutti i paesi del mondo che prevede una serie completa di misure destinate a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione. Stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne. Criminalizza alcune tipologie specifiche di reati, quali lo stalking, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata.

La Convenzione affronta inoltre la questione dell'approccio necessario per combattere con efficacia la violenza sulle donne e la violenza domestica, invitando tutti gli organismi, i servizi e le organizzazioni non

governative (ONG) competenti e attive in questo campo a collaborare in modo coordinato. Stabilisce un meccanismo di controllo forte e indipendente e assegna un ruolo specifico ai parlamentari per il monitoraggio della sua applicazione a livello nazionale. L'Assemblea parlamentare è inoltre invitata a fare regolarmente un bilancio dell'attuazione di questo strumento internazionale.

*Obiettivi del presente Manuale*

I parlamentari possono svolgere un ruolo fondamentale a livello del loro paese nel sensibilizzare il vasto pubblico sul problema della violenza sulle donne e della violenza domestica. Al contempo, possono esercitare un impatto diretto sul quadro normativo, proponendo e adottando leggi specifiche per contrastarla e vigilando sulla loro effettiva applicazione.

Il presente Manuale è un mezzo destinato a sensibilizzare maggiormente i parlamentari sulla Convenzione di Istanbul, a favorire una migliore comprensione del testo e ad aiutarli a promuoverla. Spiega le principali disposizioni della Convenzione e contiene una serie di esempi su come introdurle nelle legislazioni e nelle politiche nazionali.

Propone alcuni esempi di testi legislativi e di misure nazionali adottate dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per affrontare la violenza sulle donne e la violenza domestica, che non costituiscono evidentemente un elenco esaustivo di tutte le legislazioni promulgate o di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

## Quali aree sono coperte dalla Convenzione

**Capitolo I della Convenzione**

*Obiettivi*

La Convenzione fornisce alle Parti un quadro globale, politiche e misure basate sulle buone prassi, al fine di prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Si propone i seguenti obiettivi principali:

- proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire i colpevoli ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- contribuire a eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la parità tra i sessi e rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- proteggere e assistere tutte le vittime di violenza di genere e di violenza domestica;
- promuovere la cooperazione internazionale, al fine di eliminare tali forme di violenza;
- sostenere e assistere le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente e adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

*Campo di applicazione*

La Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica.

Inoltre, le Parti contraenti sono incoraggiate a estendere la sua applicazione agli uomini, ai bambini e alle persone anziane vittime di violenza domestica.

La Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

*Definizioni*

La definizione di violenza sulle donne si basa sulle definizioni contenute nella Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri, nella Raccomandazione generale n° 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)[5] e nell'Articolo 1

5. www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne.[6]

- **Violenza nei confronti delle donne** designa una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica, che nella sfera privata;

- **violenza domestica** designa gli atti di violenza sopraccitati quando sono commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra coniugi o ex coniugi o partner, che la coppia sia sposata o meno, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti coabiti o abbia coabitato con la vittima. Si riferisce alle vittime e agli autori di entrambi i sessi e comprende ugualmente i maltrattamenti sui bambini e sugli anziani, nonché la violenza perpetrata da un partner intimo.

- **genere** si riferisce ai ruoli che la società assegna agli uomini e alle donne e ai comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per ciascuno dei due sessi;

- **violenza contro le donne basata sul genere** designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale (ad esempio, l'aborto forzato, le mutilazioni genitali femminili), o di cui le donne sono vittime molto più spesso degli uomini (violenze sessuali, stupro, stalking, molestie, comprese quelle sessuali, violenza domestica, matrimonio forzato o sterilizzazione forzata);

- ***vittima*** designa le vittime di violenza sulle donne e di violenza domestica;

- con il termine **donne** sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

6. A/RES/48/104, 20 dicembre 1993.

*Diritto di vivere al riparo dalla violenza, uguaglianza e non discriminazione*

La Convenzione promuove e tutela il diritto di ogni individuo di vivere al riparo dalla violenza e pone il divieto di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne che costituisca una differenza di trattamento non fondata su motivi obiettivi e ragionevoli. La parità tra i sessi nel diritto e nella pratica è fondamentale per porre fine alla violenza sulle donne. Le Parti hanno l'obbligo di:

- inserire il principio della parità tra i sessi nelle loro rispettive Costituzioni o disposizioni legislative;
- vietare la discriminazione, ivi compreso prevedendo l'applicazione di sanzioni;
- abrogare leggi e pratiche che discriminano le donne.

L'elenco dei motivi sui quali è fondata la discriminazione, contenuto nella Convenzione (Articolo 4), è basato sull'Articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sul suo Protocollo n°12, ma non deve essere considerato esaustivo; comprende il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'età, le condizioni di salute, la disabilità, lo status matrimoniale, lo status di migrante o di rifugiato o qualsiasi altra condizione direttamente pertinente agli scopi della Convenzione. In tale contesto, viene indicato che le misure specifiche che possono essere necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne non saranno considerate discriminatorie ai sensi della Convenzione.

## Politiche integrate e raccolta dei dati

**Capitolo II della Convenzione**

*Politiche globali e coordinate*

La violenza sulle donne e la violenza domestica sono fenomeni complessi che richiedono l'adozione di misure di vasta portata da parte di numerosi soggetti e organismi diversi. L'esperienza ha dimostrato una diretta correlazione tra i risultati positivi ottenuti e la stretta collaborazione tra i vari

attori che operano in modo coordinato, quali le forze di polizia, le autorità giudiziarie, i servizi sociali, i servizi sanitari, le ONG attive a favore della protezione delle donne, gli enti di protezione dell'infanzia e altri partner pertinenti. Per queste ragioni, la Convenzione esorta a:

- predisporre un insieme completo di misure legislative, nonché politiche coordinate e trasversali;
- porre i diritti della vittima al centro di tutte le suddette misure;
- coinvolgere tutti i soggetti pertinenti, e in particolare gli enti governativi, le ONG e i parlamenti nazionali, regionali e locali, riconoscendo in tal modo l'importanza del ruolo svolto dai parlamentari e dai diversi poteri legislativi nei paesi Parti contraenti aventi un sistema federale.

Tale cooperazione deve essere ben definita e richiede l'adozione di protocolli e l'organizzazione di formazioni per garantire una visione e un approccio comune. Un buon esempio di cooperazione e di coordinamento è rappresentato dai Piani d'azione nazionali, che assegnano un ruolo preciso a ciascun organismo, comprese le ONG.

Nel **Regno Unito,** sono state istituite delle "Conferenze interistituzionali per la valutazione dei rischi" (MARAC), per permettere a tutti gli organismi locali competenti di riunirsi regolarmente per scambiare informazioni sulle vittime ancora esposte a un rischio elevato di violenza domestica (a rischio di essere uccise o di subire gravi lesioni). La possibilità di riunire tutti gli organismi nell'ambito di un'unica conferenza consente di predisporre un piano di sicurezza coordinato, orientato al rischio, al fine di sostenere la vittima. Sono operative oltre 250 MARAC in Inghilterra, nel Galles e in Irlanda del Nord, che gestiscono circa 53.000 casi all'anno (per maggiori informazioni www.caada.org.uk). In **Austria** e in **Germania,** sono stati creati dei centri antiviolenza, per coordinare la risposta dei diversi organismi competenti (case rifugio, forze dell'ordine, procura, autorità giudiziarie, protezione dei testimoni, protezione dell'infanzia) al verificarsi di episodi di violenza domestica o

sessuale (per maggiori informazioni sul centro antiviolenza di Vienna, consultare www.interventionsstelle-wien.at o sul centro di Berlino www.big-berlin.info)

*Organizzazioni non governative e società civile*

Le ONG e la società civile svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella lotta contro la violenza. Le ONG gestiscono infatti la maggior parte dei servizi a favore delle vittime di violenza e organizzano attività di sensibilizzazione miranti a cambiare comportamenti e mentalità, ma le loro iniziative sono ostacolate dall'insufficienza e dalla precarietà dei mezzi finanziari a loro disposizione. La Convenzione mira a garantire un sostegno politico e finanziario più importante per le loro attività. Le Parti sono invitate a riconoscere, incoraggiare e sostenere il lavoro delle ONG, affinché possano condurre la loro azione nel miglior modo possibile, e a instaurare una cooperazione tra gli organismi statutari e le ONG, assicurando finanziamenti adeguati.

*Raccolta dei dati e ricerca*

La raccolta dei dati è indispensabile per comprendere la natura e la prevalenza della violenza sulle donne e della violenza domestica, al fine di predisporre politiche fondate su elementi reali e obiettivi per contrastare il fenomeno e valutare l'efficacia delle misure adottate. La Convenzione invita le Parti a raccogliere dati statistici a livello nazionale quali, ad esempio, le informazioni amministrative preparate dai vari servizi, dalle ONG e dal settore giudiziario. I rapporti devono fornire informazioni specifiche sulla vittima e sull'autore dell'aggressione quali età, sesso, tipo di violenza, legami tra l'aggressore e la vittima e luogo in cui è stato commesso l'atto. È inoltre richiesto alle Parti di sostenere la ricerca sulle cause e sulle conseguenze della violenza; sono altresì incoraggiate a realizzare indagini sulla popolazione, per determinare la portata e la frequenza del fenomeno. L'insieme di tali informazioni deve essere messo a disposizione del pubblico e del gruppo di esperti incaricato del monitoraggio della Convenzione.

In **Spagna,** la Legge organica del 2003 sulla violenza di genere ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla violenza nei confronti delle donne, incaricato di raccogliere dati e fornire consulenze sulle questioni riguardanti la violenza di genere (Articolo 30). Si tratta di un organo collegiale, che fa capo al Ministero del Lavoro e degli Affari sociali e fornisce consulenze e analisi, gestisce la collaborazione istituzionale, prepara rapporti e studi e proposte di azione in questo campo. Associa al proprio funzionamento le comunità autonome, gli enti locali, gli attori sociali, le associazioni di consumatori e le organizzazioni femminili di dimensione nazionale, nonché le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

## Prevenzione

### Capitolo III della Convenzione

I comportamenti, i pregiudizi, gli stereotipi sessisti, gli usi e costumi o le tradizioni fondati sulla convinzione dell'inferiorità di un sesso rispetto all'altro influenzano i modelli di comportamento che contribuiscono a perpetuare la violenza. Per prevenire ogni forma di violenza sulle donne e di violenza domestica, le Parti contraenti della Convenzione sono tenute ad adottare una serie di misure che dovranno essere attuate a livello nazionale, al fine di:

- promuovere il cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti;
- prendere in considerazione i bisogni delle persone vulnerabili, concentrandosi sul rispetto dei diritti umani;
- incoraggiare tutti gli individui, e in particolare gli uomini e i ragazzi, a prevenire la violenza;
- vigilare affinché la cultura, gli usi e i costumi o la religione non siano utilizzati come pretesto per giustificare la violenza;
- promuovere programmi e attività destinati ad aumentare l'autonomia e l'emancipazione delle donne.

Le misure di prevenzione comprendono in particolare:

- la ***sensibilizzazione***: è essenziale sensibilizzare l'opinione pubblica e condurre campagne per denunciare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tali iniziative contribuiscono a informare la popolazione e aiutano a riconoscere le diverse forme di violenza, a prendere posizione e a combatterle. È ugualmente importante garantire un'ampia diffusione di informazioni per permettere alle vittime di sapere dove trovare aiuto e quali tipi di supporto sono disponibili, in particolare pubblicizzando il servizio telefonico nazionale gratuito di assistenza alle vittime di violenza sulle donne.

  Nel 2004, in **Turchia,** il giornale a maggiore diffusione nazionale, Hürriyet, ha lanciato una campagna contro la violenza domestica, esempio unico in cui un media privato ha partecipato agli sforzi per cambiare i comportamenti e sensibilizzare la società sul problema della violenza domestica. La campagna ha ottenuto il supporto e la cooperazione di autorità locali, esponenti politici, leader religiosi, leader di opinioni e ONG femminili.
  Dal 2006 al 2008, il **Consiglio d'Europa** ha condotto una vasta campagna europea per combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, proseguita da 25 Stati membri in quanto campagna nazionale per sensibilizzare il vasto pubblico sul problema.
  Nel 2008, il Segretario generale delle **Nazioni Unite** ha dato avvio a una campagna di sette anni "Uniti per porre fine alla violenza contro le donne" per mobilitare supporti politici e finanziari a favore di tale progetto (UNite).

- ***Educazione***: gli atteggiamenti e i comportamenti si imparano fin dalla più tenera età ed è pertanto fondamentale insegnare ai bambini i valori di uguaglianza e di reciproco rispetto nei rapporti con gli altri. Le Parti sono incoraggiate a includere nei programmi scolastici a tutti i livelli di insegnamento dei materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e a promuovere tali principi nelle strutture di istruzione non formale, quali i centri comunitari e sportivi.

In **Svizzera,** un corso sulla violenza domestica, la violenza sessuale e la violenza dei giovani fa parte dei programmi delle scuole statali. L'UNICEF ha avviato un vasto programma educativo intitolato "Safe and Enabling Schools" (Scuole sicure e stimolanti), comprendente in particolare un'importante campagna per eliminare la violenza tra i bambini. Scopo della campagna è creare un ambiente sicuro per tutti gli allievi delle scuole primarie e secondarie. In Croazia, la campagna è stata condotta in oltre 400 scuole.

- **Formazione delle figure professionali:** occorre fornire un'adeguata formazione a tutte le persone che, per via della loro professione, si occupano di questioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione della violenza, l'uguaglianza tra i sessi, i bisogni delle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e della rivittimizzazione e la promozione della cooperazione interistituzionale.

In **Danimarca,** la violenza domestica è stata inserita nei programmi di studio degli studenti di medicina, degli infermieri e dei futuri funzionari della sanità. È inoltre una materia di studio per certe specializzazioni in medicina, ad esempio ginecologia, medicina generale e psichiatria. Nel Regno Unito, esistono programmi di formazione specifica per i giudici che trattano casi di violenza domestica e che hanno l'obbligo di seguire tali corsi se vogliono specializzarsi in questo campo. In **Spagna,** la creazione di giurisdizioni specializzate per i casi di violenza domestica ha ugualmente fornito l'opportunità di proporre una formazione specifica ai giudici e ai magistrati.

- ***Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento***: la Convenzione pone a carico delle Parti l'obbligo di istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di violenza domestica e di reati di natura sessuale, per insegnare loro ad adottare comportamenti non violenti, ad assumere la responsabilità dei loro atti e a riflettere sui loro atteggiamenti nei confronti delle donne. Nel predisporre i programmi di trattamento per prevenire la recidiva, si deve dare la priorità alla sicurezza e ai diritti fondamentali delle vittime e alle

misure di sostegno e tali programmi devono essere organizzati e attuati, ove possibile, in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Nel **Regno Unito,** l'ONG Respect ha elaborato delle norme per l'approvazione dei programmi di prevenzione della violenza domestica e dei servizi di sostegno integrato che si occupano degl autori di violenza domestica. Il progetto "Lavoro con gli autori di violenze coniugali in Europa" del **programma Daphne** dell'Ue ha fissato delle norme per i programmi destinati ai responsabili di violenze coniugali. In **Germania,** l'ONG "Centro di informazione di Monaco per gli uomini" (Münchner Informationszentrum für Männer e.V.) propone corsi di gestione della collera, programmi per uomini violenti e per autori di reati sessuali, oltre che consigli in materia di affidamento dei figli per i genitori che hanno chiesto il divorzio a causa di violenze domestiche.

## Protezione e sostegno

### Capitolo IV della Convenzione

Per prevenire il rischio di esporre le vittime ad altri atti di violenza e favorire il loro recupero fisico, psicologico e sociale, è essenziale garantire loro le migliori forme di sostegno e di protezione possibili. La Convenzione elenca una serie di misure destinate a garantire tale protezione, tra cui:

- adottare misure urgenti di allontanamento, per vietare agli autori di violenze l'accesso al domicilio familiare e ordinanze di ingiunzione o di protezione;
- accertarsi che le vittime siano informate dei loro diritti e sappiano dove e come ottenere aiuto;
- proporre servizi di sostegno specializzati;
- incoraggiare le segnalazioni di episodi di violenza da parte di testimoni e di figure professionali;
- proteggere e sostenere i bambini testimoni di violenze.

*Servizi di supporto specializzati*

Per fornire un adeguato sostegno alle donne vittime di violenza sono indispensabili dei servizi di supporto specializzati, che adottino un approccio sensibile alle questioni di genere, in modo da potere rispondere ai bisogni delle vittime, molte delle quali hanno subito atti ripetuti di violenza e sono traumatizzate. Certi gruppi specifici presentano bisogni particolari, per esempio le donne più giovani, le immigrate, o le donne con disabilità. I bisogni in materia di supporto variano a seconda del tipo di violenza subita ed è pertanto necessario predisporre servizi specifici, quali ad esempio i centri di accoglienza per le vittime di stupri e di aggressioni sessuali, o case rifugio. Alcune donne hanno bisogni assistenziali complessi, che richiedono un supporto specializzato. I servizi di supporto specializzato devono:

- essere disponibili immediatamente e garantiti nel breve e nel lungo periodo;
- essere disponibili su tutto il territorio del paese;
- essere accessibili a tutte le vittime e ai loro bambini (e in una lingua a loro comprensibile);
- disporre di personale qualificato e di risorse e fondi adeguati;
- promuovere l'autonomia delle vittime.

La città di **Bruxelles** ha creato un servizio speciale chiamato "Ufficio per l'assistenza alle vittime da parte della polizia", che accoglie le vittime, i membri della famiglia e i testimoni degli atti di violenza, fornisce consigli e assistenza agli agenti di polizia nel loro lavoro. Il personale è composto da psicologi e criminologi. In Svezia, il Centro nazionale per donne maltrattate e violentate fornisce formazioni e consulenze pratiche al personale medico e sanitario in materia di violenza sessuale e rappresenta inoltre il centro nazionale di risorse per raccogliere informazioni specializzate sulla questione.

*Sostegno alle vittime di violenza sessuale*

- Le vittime di violenze sessuali, e in particolare di stupri, richiedono cure mediche immediate, un esame medico-legale e un sostegno per superare il trauma subito, nonché un sostegno psicologico nel tempo, fornito da personale specializzato, altamente qualificato e dotato di particolare sensibilità. È per questo necessaria la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per le vittime di stupri e di violenze sessuali. Al riguardo, la Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza nei contronti delle donne e la violenza domestica raccomanda la creazione di un centro antiviolenza ogni 200.000 abitanti.

Dagli anni ottanta, il **Regno Unito** ha creato dei centri per le donne vittime di aggressioni sessuali (SAC/SARC), la cui missione è fornire risposte medico-legali di qualità e consigli immediati alle vittime di un'aggressione sessuale recente. La **Norvegia** ha istituito in ogni contea dei centri di supporto alle vittime di stupro e violenza sessuale, collegati ai servizi di pronto soccorso intercomunali. La **Svezia** ha creato un Centro nazionale per donne maltrattate e violentate, che propone visite mediche, cure e sostegno alle vittime.

*Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza*

Nelle famiglie in cui sono frequenti gli atti di violenza, i figli generalmente vi assistono e possono subire anch'essi dei maltrattamenti; in ogni caso sono esposti a gravi traumi. I servizi antiviolenza devono prendere in considerazione i bisogni dei bambini testimoni di comportamenti violenti e proporre un sostegno psicosociale adeguato. Qualsiasi intervento in questo campo deve essere realizzato nell'interesse superiore del bambino.

Il Piano d'azione contro la violenza sulle donne, in **Svezia,** fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia per porre in risalto il fatto che hanno ugualmente diritto alla protezione i bambini che hanno "soltanto" assistito ad atti di violenza commessi contro adulti in seno alla loro famiglia.

*Segnalazioni da parte delle figure professionali*

La maggior parte degli episodi di violenza contro le donne non sono segnalati. Avvengono spesso entro le mura domestiche e le vittime soffrono in silenzio. È per questo tanto più difficile proteggere le vittime, prevenire nuove violenze e perseguire penalmente i responsabili. Spesso certe figure professionali (ad esempio medici, psicologi e assistenti sociali) sanno che sono stati commessi atti di violenza e temono che possano ripetersi, ma non possono segnalarli, per non violare le norme che regolano il segreto professionale. La Convenzione prevede che siano adottate le misure necessarie affinché tali figure professionali possano derogare alle norme del segreto professionale, se lo ritengono opportuno, e segnalare alle autorità i casi in cui pensano che siano stati commessi gravi atti di violenza e hanno timore che possano ripetersi.

In **Spagna,** la Legge organica che prevede l'adozione da parte dei tribunali di ordinanze di protezione delle vittime di violenza domestica fa obbligo agli organismi e agli enti pubblici e privati che sono a conoscenza di episodi di violenza domestica di segnalarli al magistrato o al pubblico ministero responsabile, al fine di avviare un procedimento per l'adozione di un'ordinanza di protezione.

## Diritto sostanziale

### Capitolo V della Convenzione

La Convenzione introduce una serie di misure in materia di diritto civile e penale volte a colmare le attuali lacune legislative che devono affrontare numerose vittime di violenza di genere e di violenza domestica quando chiedono giustizia. Tra tali carenze si possono citare l'assenza di un meccanismo di risarcimento, i problemi legati all'affidamento dei figli, o anche il fatto che numerose forme di comportamento violento non sono considerate reato in molti Stati membri.

*Procedimenti e vie di ricorso in materia civile*

L'obiettivo di questa disposizione è quello di fornire vie di ricorso civili che consentano ai tribunali di pronunciare l'ordine di cessare un determinato

comportamento e permettano alle vittime di richiedere l'emissione di un'ordinanza, ad esempio un'ingiunzione, un ordine di allontanamento dal domicilio familiare, un ordine restrittivo o il divieto di avvicinamento. Tali ordinanze costituiscono importanti misure cautelari, poiché impediscono all'autore dei fatti di avvicinare le vittime a casa o nel loro quartiere. Nei casi di violenza domestica possono offrire alla vittima una tutela più lunga rispetto all'ordine di protezione urgente.

La protezione delle donne contro ogni forma di violenza e di violenza domestica è di competenza dello Stato, ed è sua responsabilità vigilare affinché le autorità si sforzino di prevenire e di punire tali atti e di condurre le relative indagini. Qualora le autorità vengano meno all'obbligo di sostenere e tutelare in modo adeguato le vittime, devono essere predisposte vie di ricorso civili perché possano ottenere riparazione.

*Nella causa* ***Bevacqua e S. c. Bulgaria****, la ricorrente lamentava* di essere stata continuamente picchiata dal marito. Per questo lo aveva lasciato e aveva chiesto il divorzio, conducendo con sé il figlio di tre anni. Tuttavia asseriva che il marito ha continuato a maltrattarla. Era stata ospitata per quattro giorni con il figlio in una casa rifugio per donne maltrattate, ma sarebbe stata avvertita che rischiava una denuncia per sottrazione di minore. Aveva richiesto e ottenuto dal tribunale l'affidamento congiunto, ma a suo dire il marito non l'aveva rispettato. La ricorrente asseriva che il fatto di avere denunciato il marito per maltrattamenti ha provocato nuove violenze. La sua richiesta di affidamento temporaneo del figlio non è stata trattata in priorità e ha ottenuto l'affidamento soltanto dopo che è stato pronunciato il divorzio, più di un anno dopo. È stata nuovamente picchiata dall'ex marito l'anno seguente, e la sua domanda di avviare un procedimento penale è stata rifiutata con la motivazione che si trattava di un "fatto privato", che richiedeva una procedura di diritto privato. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso riconoscendo una violazione dell'Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), poiché le autorità bulgare hanno mancato al loro dovere di adottare le misure necessarie per punire e controllare

il comportamento del marito della ricorrente. La Corte ha inoltre sottolineato che il fatto di considerare il caso un "fatto privato" era incompatibile con l'obbligo delle autorità di tutelare la vita familiare della ricorrente.

*Risarcimento*

La Convenzione enuncia il diritto a ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa di uno qualsiasi dei reati previsti nel suo campo di applicazione. In primo luogo, il principale responsabile è l'autore della violenza ed è tenuto al risarcimento dei danni, ma le Parti hanno l'obbligo sussidiario di accordare un adeguato risarcimento nei casi in cui la vittima abbia subito gravi lesioni corporali o seri pregiudizi alla salute.

Tale obbligo sussidiario non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso per il risarcimento concesso, purché sia pienamente presa in considerazione la sicurezza della vittima.

Nel 1976, la **Germania** ha promulgato la Legge relativa al risarcimento delle vittime di reati di violenza, quali stupro, aggressione sessuale, aggressione fisica e omicidio, che garantisce un risarcimento per i danni subiti (spese mediche, assistenza psicologica, incapacità lavorativa, ecc.).

*Affidamento dei figli, diritti di visita e sicurezza*

Gli autori di atti di violenza hanno talvolta utilizzato il loro diritto di visita ai figli per aggredire nuovamente la vittima e commettere gravi violenze e perfino omicidi. Tutte le misure giuridiche miranti a tutelare le vittime dovrebbero essere coerenti. Per esempio, se un tribunale civile ha imposto al responsabile il divieto di avvicinare la vittima, un giudice del tribunale della famiglia non dovrebbe autorizzare tali visite. La Convenzione intende quindi garantire che siano presi in considerazione gli episodi di violenza significativi al momento di decidere l'affidamento e i diritti di visita dei figli, nell'interesse superiore di questi ultimi.

*Forme di violenza*

La Convenzione invita le Parti a criminalizzare una serie di forme di violenza, tra cui in particolare:

- la **violenza psicologica:** il fatto di intimidare, molestare e minacciare intenzionalmente una persona per un determinato periodo, traumatizzandola. Nell'ambito di una relazione, la violenza psicologica può spesso essere seguita da violenza fisica e sessuale.

  In **Francia,** il reato di violenza psicologica è stato introdotto nel Codice penale nel 2010. Può comportare pene severe, che vanno da tre anni di detenzione a un'ammenda di 75.000 euro.

- **Stalking (atti persecutori):** il fatto di minacciare intenzionalmente una persona seguendola ripetutamente, cercando di entrare in contatto con lei o informandola che è osservata, portandola a temere per la propria incolumità. Può comprendere il fatto di danneggiare le proprietà, di prendere a bersaglio la famiglia, gli amici, o gli animali domestici di una persona o di diffondere false informazioni su internet.

  Sebbene in linea di massima la violenza psicologica e lo stalking debbano essere penalizzati, la Convenzione ammette delle riserve, per consentire alle Parti il cui ordinamento giudirico prevede sanzioni non penali per questi tipi di comportamento di disporre di un margine di manovra sufficiente. Tuttavia in tali casi le sanzioni non penali devono essere effettivamente applicate e devono essere sufficientemente severe per punire il colpevole e impedirgli di ricominciare in futuro.

  In **Italia,** gli atti persecutori sono diventati reato penale nel 2009, e possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'autore è l'ex coniuge o se ha avuto una relazione intima con la vittima, la pena può essere aumentata fino a sei anni di reclusione. Lo stesso vale se la vittima è un minore.

- **Violenza sessuale, compreso lo stupro:** atto sessuale non consensuale compiuto su una persona, che può includere la penetrazione

di una qualunque parte del corpo con una qualunque parte del corpo del violentatore, o con un oggetto. I reati di violenza sessuale spesso restano impuniti, se le vittime non sono credute quando non possono dimostrare che hanno cercato di resistere all'aggressore. Per rimediare a tale lacuna, la Convenzione prevede che debbano essere prese in considerazione le circostanze, al momento di valutare se l'atto era consensuale o meno, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia o meno opposto una resistenza fisica. Tale disposizione si applica anche allo stupro coniugale e a quello commesso sull'ex coniuge o sull'attuale o ex partner.

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle **Nazioni Unite** nel 1993, cita esplicitamente lo stupro coniugale tra le forme di violenza perpetrate sulle donne.

- **Molestie sessuali:** qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Anche in questo caso, la Convenzione autorizza le Parti a punire tale comportamento con una sanzione non penale, civile o amministrativa.

- **Matrimonio forzato:** l'atto intenzionale di costringere con la forza o con minacce psicologiche un adulto o un minore a contrarre matrimonio o condurlo all'estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Nel **Regno Unito,** la campagna condotta dall'ONG Southall Black Sisters ha permesso di elaborare delle linee guida per la polizia sui matrimoni forzati e di migliorare la risposta del Ministero britannico degli Affari esteri nei casi in cui dei cittadini britannici sono costretti a contrarre matrimonio in un altro paese. Il Codice penale della **Bulgaria** penalizza il fatto di forzare qualcuno a contrarre matrimonio e di rapire una donna allo scopo di costringerla al matrimonio.

- **Mutilazioni genitali femminili (FGM):** comprendono tutti gli atti intenzionali che alterano o danneggiano gli organi genitali femminili per ragioni non mediche. Sono interventi irreversibili e sono generalmente effettuati senza il consenso della vittima. La Convenzione prevede ugualmente delle sanzioni penali per chiunque assista l'autore di tali atti.

  In **Austria,** fino al 2001, le violazioni dell'integrità fisica di una persona non erano punibili quando erano effettuate con il consenso dell'interessato. Di conseguenza, le pratiche di mutilazione genitale femminile non erano perseguibili se il genitore o il tutore della bambina dava il suo consenso. Dopo la revisione del Codice penale, l'Austria ha garantito che non possa essere dato alcun consenso a una "mutilazione o lesione degli organi genitali mirante a provocare una perdita permanente di sensazione sessuale".

- **Aborto forzato e sterilizzazione forzata:** il fatto di praticare un aborto su una donna senza il suo consenso informato preliminare, oppure di praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere la capacità riproduttiva naturale di una donna, senza il suo consenso informato preliminare o la sua comprensione dell'intervento.

*Favoreggiamento o complicità e tentativo*

Chiunque assista intenzionalmente, incoraggi o sostenga l'autore di reati di violenza psicologica, fisica o sessuale, di atti persecutori, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, o aborto forzato e sterilizzazione forzata è ugualmente colpevole di reato penale ai sensi della Convenzione. Questa disposizione copre i reati penali, amministrativi e civili. È ugualmente considerato reato il fatto di tentare intenzionalmente di commettere atti di violenza fisica o sessuale, costringere a contrarre matrimonio, praticare mutilazioni genitali femminili o un aborto forzato o una sterilizzazione forzata.

*Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"*

Per lottare contro le cause profonde della violenza sulle donne e porre fine a determinati atteggiamenti che contribuiscono a perpetuare tale violenza, la Convenzione sancisce il principio che tali comportamenti illeciti non possono essere tollerati in nessuna circostanza. Pertanto la cultura, la religione, le tradizioni o altre ragioni personali non possono essere addotte come scusa per giustificare atti di violenza commessi sulle donne o violenza domestica, né accettate come motivazioni da parte dei tribunali nell'interpretazione della legge. Gli atti di violenza commessi per questi motivi sono spesso compiuti da minori troppo giovani per essere perseguiti penalmente, incoraggiati da un adulto della famiglia o da un membro della comunità. Per porre rimedio a tale lacuna, le Parti devono stabilire la responsabilità penale degli istigatori di tali reati.

*Giurisdizione*

Sono applicati i principi in materia di giurisdizione analoghi a quelli di altre Convenzioni del Consiglio d'Europa, al fine di garantire che:

- le Parti siano tenute a punire gli autori di reati penali commessi sul loro territorio, a bordo di nave battente la loro bandiera o di velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge o commessi da un loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio;
- le Parti siano incoraggiate a cercare di perseguire qualunque reato commesso in un altro paese contro loro cittadini o contro persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio, al fine di tutelarli;
- qualsiasi cittadino che abbia commesso reati quali violenze sessuali, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato o sterilizzazione forzata sia punito dalle Parti anche se l'atto è stato compiuto all'estero e indipendemente dal fatto che tali atti siano considerati reato penale o meno nel paese in cui sono stati

- commessi, che la vittima abbia o meno sporto denuncia e che le autorità del luogo ove è stato commesso abbiano o meno aperto un'inchiesta.
- l'autore dell'atto domiciliato sul loro territorio sia perseguito dalle Parti sul loro territorio, se non è richiesta l'estradizione verso il paese dove è stato commesso il reato o verso il paese della vittima.

*Sanzioni e misure repressive*

Le Parti sono tenute a garantire che le sanzioni applicate per i reati previsti dalla Convenzione rispecchino la gravità degli atti commessi e siano "efficaci, proporzionate e dissuasive" e possano includere la reclusione o la privazione della patria potestà, qualora l'interesse superiore del minore, che può comprendere la sicurezza della vittima, non possa essere garantito in nessun altro modo.

*Circostanze aggravanti*

La Convenzione prevede pene più severe in certe circostanze, ad esempio nel caso in cui il reato sia stato commesso da un membro della famiglia ristretta, ripetutamente, contro una persona particolarmente vulnerabile, su un bambino o in presenza di un bambino, da più persone, con estrema violenza, con l'uso o la minaccia di un'arma, abbia provocato gravi danni alla vittima o l'autore sia stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

In **Spagna,** a seguito dell'adozione della Legge organica sulla violenza di genere, è stato modificato l'Articolo 148 del Codice penale per aggravare la pena se l'aggressione è stata commessa contro il coniuge (o l'ex coniuge) o una persona con la quale l'aggressore ha avuto una relazione intima, che abbiano o meno coabitato. In **Belgio,** il codice penale non prevede il reato specifico di violenza domestica. Tuttavia, la violenza fisica esercitata dal coniuge (o dall'ex coniuge) o partner è considerata reato aggravato ed è punita con pene più severe.

*Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle condanne obbligatorie*

Il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti è vietato quando si sono verificati casi di violenza, poiché nella mediazione la vittima e il suo aggressore non sono in condizioni di parità. Se è stata commessa una delle forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, si tratta di un reato penale, che deve essere perseguito come tale. Se viene inflitto all'autore del reato il pagamento di una multa, le Parti devono accertarsi che la sanzione non provochi indirettamente difficoltà finanziarie per la vittima. Le vittime fanno spesso parte della famiglia dell'aggressore e una multa può avere ripercussioni sul reddito della famiglia o sul pagamento della pensione alimentare.

## Indagini, procedimenti penali, diritto processuale e misure protettive

### Capitolo VI della Convenzione

*Valutazione e gestione dei rischi*

Numerose vittime di violenza ricevono serie minacce o perfino minacce di morte da parte del loro aggressore, soprattutto se lo hanno lasciato o se l'aggressore è stato incriminato. Per tutelare la vittima in tutte le fasi dell'indagine, tutte le autorità competenti devono collaborare per valutare il livello di rischio al quale è esposta la vittima e predisporre un piano di gestione dei rischi. La valutazione deve ugualmente accertare se l'autore degli atti di violenza possiede un'arma da fuoco o vi ha accesso. In tali casi, le Parti potrebbero adottare delle misure per la confisca immediata delle armi e delle munizioni, al fine di tutelare la vittima.

Nel **Regno Unito**, le conferenze interistituzionali di valutazione dei rischi (MARAC) si riuniscono una volta al mese per esaminare i casi riguardanti le vittime ad alto rischio, scambiare informazioni e adottare provvedimenti destinati a prevenire danni alla vittima e ai figli. Riuniscono vari organi e servizi pubblici, tra cui la polizia, i servizi che controllano la libertà condizionata, gli enti locali, i servizi sanitari e gli

istituti per le case popolari, le case rifugio e i servizi di sostegno. Tali conferenze elaborano programmi individuali per migliorare la sicurezza delle vittime e svolgono un ruolo essenziale per individuare e colmare eventuali lacune a livello delle informazioni.

*Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice*

Per fornire una protezione immediata alla vittima, la Convenzione prevede l'allontanamento dal domicilio familiare del responsabile di violenza domestica, separandolo fisicamente dalla vittima, al fine di prevenire il ripetersi delle violenze. Il fatto di allontanare l'aggressore, anche se è il proprietario dell'alloggio, evita nuovi traumi alla vittima, che sarebbe altrimenti costretta a lasciare l'abitazione, spesso con i figli, per metterli al riparo dai rischi. Spetta alle Parti stabilire quale autorità debba disporre del potere di emettere il provvedimento di allontanamento dal domicilio familiare, ma la sicurezza della vittima o della persona a rischio deve essere la preoccupazione prioritaria.

*Ordinanze di ingiunzione o di protezione*

Le Parti devono accertarsi che le ordinanze di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione, al fine di allontanare il responsabile delle violenze e impedire ogni contatto con la vittima per un determinato periodo. Per garantire una protezione immediata, tali ordinanze devono essere:

- ottenibili senza oneri finanziari eccessivi per la vittima;
- concesse per una protezione immediata;
- disponibili indipendentemente da altri procedimenti giudiziari (o contestualmente);
- autorizzate a essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi;
- ottenute su domanda di una delle parti unicamente;

- ottenute senza pregiudizio dei diritti dell'accusato a un equo processo.

> In **Austria** la legge relativa alla protezione contro la violenza domestica autorizza la polizia ad allontanare dal domicilio familiare l'autore degli atti di violenza per un periodo di dieci giorni, come misura preventiva, senza che sia necessario il consenso della vittima o senza che l'abbia richiesto (ex officio). Nelle 24 ore seguenti, la polizia deve trasmettere un rapporto a un centro di intervento, che propone consigli approfonditi alla vittima. Uno degli obiettivi di questa forma di consulenza è di permettere alla vittima di decidere con cognizione di causa se presentare o meno una richiesta di ordinanza di protezione a lungo termine (fino a tre mesi) presso il tribunale della famiglia. Possono beneficiare di tali tipi di ordinanze di protezione non soltanto il coniuge o il partner, ma anche altre vittime potenziali, per esempio tutte le persone che coabitano in un contesto familiare.

*Misure di protezione*

Per garantire nel corso dei procedimenti giudiziari il rispetto dei diritti delle vittime ed evitare che subiscano nuovi traumi durante il processo, è richiesto alle Parti di introdurre una serie di misure di protezione, miranti in particolare a:

- garantire che la vittima, la sua famiglia e i testimoni siano protetti dal rischio di intimidazioni o di rappresaglie;
- fornire informazioni circa la situazione del loro aggressore (rimesso in libertà, evaso) alle vittime particolarmente esposte al pericolo;
- fornire informazioni sui servizi disponibili, sull'andamento dell'indagine e sul seguito dato alla loro denuncia;
- dare alle vittime la possibilità di essere ascoltate e di fornire delle prove, di testimoniare senza essere in presenza dell'autore dell'aggressione e tutelare la loro vita privata e la loro identità;

- garantire alle vittime servizi linguistici gratuiti quando sono parti del processo o forniscono delle prove.

## Migrazione e asilo

### Capitolo VII della Convenzione

Le immigrate e rifugiate sono particolamente esposte alla violenza. La Convenzione pertanto vieta la discriminazione fondata sulla condizione di immigrata o di rifugiata nell'applicazione delle sue disposizioni. Richiede inoltre l'adozione di misure per prevenire la violenza e per sostenere le vittime, prendendo in considerazione i bisogni delle persone più vulnerabili.

*Status di residente*

La maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa impongono ai coniugi o ai partner una durata minima di matrimonio o di vita comune prima che possano ottenere un titolo autonomo di soggiorno. Per questa ragione, numerose donne immigrate o rifugiate non osano ribellarsi e lasciare un ambiente violento perché temono di perdere lo status di residente. La Convenzione prevede la possibilità per le donne immigrate vittime di violenza di ottenere un titolo di soggiorno autonomo e permette inoltre alle vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese allo scopo di contrarre matrimonio di recuperare lo status di residente che avevano perso come conseguenza di tale matrimonio.

La Convenzione autorizza le Parti a riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni relative allo status di residente o di applicarle unicamente in casi o condizioni specifiche.

*Richieste di asilo basate sul genere*

Le donne richiedenti asilo hanno paure e preoccupazioni specifiche diverse da quelle degli uomini. Alcune di loro possono trovarsi in situazione di non volere o non potere rivelare gli atti di violenza subiti, quali lo stupro, se la procedura di esame della loro domanda di status di rifugiate non rispetta le loro sensibilità culturali. Inoltre, sono spesso esposte a molestie sessuali o a sfruttamento sessuale e non sono in grado di

difendersi. Per affrontare le problematiche particolari delle donne richiedenti asilo, la Convenzione stabilisce l'obbligo di:

- riconoscere la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;
- accertarsi che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata durante la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato;
- introdurre procedure, linee guida e servizi di supporto per richiedenti asilo sensibili alle questioni di genere, affinché possano essere prese in considerazione le problematiche specifiche delle donne rispetto a quelle degli uomini.

Questa disposizione e quella indicata qui di seguito relativa al non-respingimento non oltrepassano la portata e sono compatibili con quanto indicato nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e nell'Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel 2002, l'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)** ha pubblicato le Linee guida sulla protezione internazionale: la persecuzione di genere nel contesto dell'Articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati. Tali Linee guida sono destinate a fornire una guida interpretativa giuridica a governi, professionisti del mondo giuridico, decisori politici e magistratura, nonché al personale dell'ACNUR che svolge attività di riconoscimento dello status di rifugiato.

*Diritto di non-respingimento*

La Convenzione stabilisce l'obbligo di garantire che le vittime bisognose di protezione internazionale, indipendentemente dal loro status giudirico, non possano essere rinviate in paesi dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti. Il principio del non-respingimento è

la base fondamentale del diritto di asilo e della protezione internazionale dei rifugiati.

## Meccanismo di controllo (monitoraggio)

### Capitolo IX della Convenzione

Per garantire l'effettiva applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti, sarà stabilito un meccanismo di controllo dopo la sua entrata in vigore, composto da due organi:

- **il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** – un organo tecnico denominato GREVIO, che raggrupperà da un minimo di 10 a un massimo di 15 esperti indipendenti noti per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza di genere, violenza sulle donne e violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime. Sarà composto da cittadini delle Parti contraenti alla Convenzione, tenendo conto dell'esigenza di un buon equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e di competenze multidisciplinari. Avrà il ruolo di valutare come le Parti contraenti hanno applicato la Convenzione.
- **Il Comitato delle Parti** – sarà un organo politico composto da rappresentanti delle Parti contraenti della Convenzione, che eleggeranno i membri del GREVIO tra i candidati designati dalle Parti.

*Procedura*

Le Parti alla Convenzione presenteranno al GREVIO i rapporti preparati sulla base di un questionario da esso elaborato. Il Comitato potrà inoltre ricevere informazioni da parte di ONG e della società civile, di istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani, del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio d'Europa o creati da altri strumenti internazionali, quali il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Qualora le

informazioni fornite non siano sufficienti, o qualora una particolare questione richieda un'attenzione immediata, il GREVIO potrà effettuare una visita nel paese interessato, in cooperazione con le competenti autorità nazionali.

Sulla base delle informazioni ricevute, il GREVIO elaborerà un rapporto che sarà presentato per commenti alla Parte interessata. Tali commenti saranno presi in considerazione nel rapporto finale e il GREVIO trasmetterà le conclusioni al Comitato delle Parti, che potrà adottare delle raccomandazioni basate sulle conclusioni del GREVIO, indicando le misure che dovrà adottare la Parte interessata per dare attuazione a tali conclusioni, fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione.

*Raccomandazioni generali*

Il GREVIO potrà adottare raccomandazioni che non sono rivolte a una singola Parte, ma che trattano di questioni riguardanti tutti gli Stati membri e che propongono chiari orientamenti per l'effettiva attuazione delle disposizioni della Convenzione.

*Partecipazione dei Parlamenti al monitoraggio*

I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al monitoraggio del rispetto della Convenzione, in riconoscimento del ruolo importante da loro svolto nella sua applicazione e le Parti sono tenute a presentare loro i rapporti del GREVIO per consultazione.

Per la prima volta, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione di una Convenzione del Consiglio d'Europa. Tale disposizione riconosce e sottolinea il ruolo importante svolto dall'Assemblea parlamentare nell'inserire la questione della violenza sulle donne nell'agenda politica del Consiglio d'Europa e degli Stati membri e il suo impegno di lunga data a favore di tale questione.

## Relazioni con altri strumenti internazionali

### Capitolo X della Convenzione

Questa disposizione riguarda le relazioni tra la Convenzione e ogni altro strumento internazionale, per garantire che possano coesistere armoniosamente. La Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali che riguardano questioni ugualmente trattate dalla Convenzione, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e il suo Protocollo opzionale. Scopo delle Convenzione è il rafforzamento della protezione e del sostegno alle vittime di violenza sulle donne e di violenza domestica.

Le Parti alla Convenzione sono decisamente incoraggiate a collaborare nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali sulle questioni coperte dalla Convenzione, al fine di rafforzarne le disposizioni o di migliorarne l'applicazione.

## Clausole finali

### Capitolo XII della Convenzione

*Entrata in vigore*

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell'Unione europea.

Entrerà in vigore dopo essere stata firmata e ratificata da dieci Stati, otto dei quali devono essere membri del Consiglio d'Europa.

*Adesione*

Dopo la sua entrata in vigore, potrà essere invitato ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa.

*Riserve*

Le Parti possono formulare riserve unicamente sugli articoli per i quali tale possibilità è espressamente prevista e per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Tale possibilità di formulare delle riserve dovrebbe consentire al maggior numero possibile di Stati di ratificare la Convenzione, garantendosi maggior tempo per adattare la loro legislazione in certi settori determinati.

Le riserve sono possibili per i seguenti Articoli:

- Articolo 30 (risarcimenti), paragrafo 2;
- Articolo 44 (giurisdizione), paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55 (procedimenti d'ufficio e e*x parte*), paragrafo 1 esaminato in combinato disposto con l'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 (prescrizione) esaminato in combinato disposto con gli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59 (status di residente).

Le Parti possono inoltre riservarsi il diritto di prevedere di applicare sanzioni non penali per i comportamenti di cui all'Articolo 33 (violenza psicologica) e all'Articolo 34 (stalking).

Le riserve devono essere espresse al momento della firma o della ratifica della Convenzione e possono essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Le riserve non sono più valide allo scadere dei cinque anni, tranne se sono rinnovate. Se una Parte decide di rinnovare le proprie riserve, deve spiegarne le ragioni al GREVIO.

# Postfazione della Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa

Possiamo affermare senza ombra di dubbio che la violenza sulle donne e la violenza domestica non risparmiano nessuna classe sociale e sono diffuse in tutti i nostri Stati membri. La violenza sessuale e lo stupro, le molestie sessuali, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, gli abusi fisici, sessuali e psicologici da parte del partner, come pure l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata continuano a essere una triste realtà per molte, troppe donne in Europa e nel mondo.

La Convenzione di Istanbul è basata sulla convinzione che la violenza sulle donne è una forma di violenza di genere commessa ai danni delle donne in quanto tali, e che le donne sono maggiormente esposte a questo rischio rispetto agli uomini. Di fronte a una situazione che minaccia gravemente il rispetto dei diritti umani, gli Stati hanno il dovere di agire per contrastare tale violenza nelle sue varie forme, adottando le misure necessarie per prevenirla, proteggere le vittime e perseguire penalmente gli autori. Occorre essere ben chiari su questo punto: non potrà esistere una vera uguaglianza tra i sessi fintanto che le donne continueranno a subire innumerevoli atti di violenza fondati sul genere, mentre gli organismi e le istituzioni statali fingono di non vedere.

La Convenzione di Istanbul, pur affrontando le forme di violenza commesse sulle donne, non trascura il fatto che anche gli uomini, i bambini e gli anziani possono essere vittime di maltrattamenti in famiglia. Per fornire sostegno e protezione a tutti coloro che ne hanno bisogno, le Parti

contraenti della Convenzione di Istanbul sono incoraggiate ad applicare le misure ivi contenute a favore di tutte le vittime di violenza domestica.

L'Assemblea parlamentare è da tempo impegnata nella promozione dell'uguaglianza di genere e sollecita i governi ad affrontare i gravi e urgenti problemi rappresentati dalla discriminazione contro le donne. Nel riconoscere che la violenza sulle donne è uno dei principali ostacoli all'uguaglianza tra i sessi, oltre che una violazione dei diritti umani e una minaccia per le nostre società, l'Assemblea ha svolto un ruolo significativo nell'incoraggiare la definizione di una serie completa di norme giuridicamente vincolanti destinate a combattere tale forma di violenza, sia prima, che durante i negoziati per l'elaborazione della Convenzione di Istanbul. Tale trattato costituisce, in parte, il coronamento di tutti questi sforzi e rappresenta il corpus più completo e significativo di norme internazionali in grado di favorire il cambiamento. Conto sul continuo impegno dell'Assemblea per sostenere attivamente e promuovere la Convenzione. I negoziati al momento dell'elaborazione del testo hanno impresso un impulso politico importante a favore della lotta contro la violenza sulle donne. È essenziale far leva su questa nuova dinamica per garantire che il trattato possa entrare in vigore al più presto.

Il presente Manuale intende fornire ai parlamentari una guida pratica per fare conoscere più diffusamente la Convenzione di Istanbul, spiegarne le disposizioni e illustrare le ragioni che le rendono così importanti. Sono certa che saprete trovare gli argomenti convincenti richiesti dalla situazione. Le donne in Europa e nel mondo contano sul vostro sostegno.

Gabriella Battaini-Dragoni,
*Vice Segretario generale*
*del Consiglio d'Europa*

**Allegato I**

# Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

**(STCE n° 210)**

Istanbul, 11 maggio 2011

## Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n° 163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

## Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

*Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione*

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

*Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione*

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

*Articolo 3 – Definizioni*

Ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

*Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione*

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza

nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

*Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza*

1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

*Articolo 6 – Politiche sensibili al genere*

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

## Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

*Articolo 7 – Politiche globali e coordinate*

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo

di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

*Articolo 8 – Risorse finanziarie*

La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

*Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile*

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

*Articolo 10 – Organismo di coordinamento*

1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

*Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca*

1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

## Capitolo III – Prevenzione

*Articolo 12 – Obblighi generali*

1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

*Articolo 13 – Sensibilizzazione*

1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli

organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

*Articolo 14 – Educazione*

1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

*Articolo 15 – Formazione delle figure professionali*

1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata

interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

*Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento*

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

*Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media*

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

## Capitolo IV – Protezione e sostegno

*Articolo 18 – Obblighi generali*

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

*Articolo 19 – Informazione*

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

*Articolo 20 – Servizi di supporto generali*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

*Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive*

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

*Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

*Articolo 23 – Case rifugio*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

*Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

*Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

*Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza*

1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

*Articolo 27 – Segnalazioni*

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

*Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali*

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

## Capitolo V – Diritto sostanziale

*Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

*Articolo 30 – Risarcimenti*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

*Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza*

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

*Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

*Articolo 33 – Violenza psicologica*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

*Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

*Articolo 35 – Violenza fisica*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

*Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro*

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

   a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

*Articolo 37 – Matrimonio forzato*

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

*Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

*Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

*Articolo 40 – Molestie sessuali*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

*Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

*Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della

commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

*Articolo 43 – Applicazione dei reati*

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

*Articolo 44 – Giurisdizione*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

a sul loro territorio; o

b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o

c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

d da uno loro cittadino; o

e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un

loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformente al proprio diritto interno.

*Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate

e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
- la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

*Articolo 46 – Circostanze aggravanti*

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;

b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;

c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;

d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;

h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

*Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

*Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

## Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

*Articolo 49 – Obblighi generali*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato,

prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

*Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione*

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

*Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano

nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

*Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

*Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione*

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

   – concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;

   – emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;

   – ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;

   – disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;

   – possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di

protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 54 – Indagini e prove*

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

*Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e ex parte*

1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

*Articolo 56 – Misure di protezione*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di

protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

*Articolo 57 – Gratuito patrocinio*

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

*Articolo 58 – Prescrizione*

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

## Capitolo VII – Migrazione e asilo

*Articolo 59 – Status di residente*

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b quando l'autorità competente ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

*Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

*Articolo 61 – Diritto di non-respingimento*

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

## Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

*Articolo 62 – Principi generali*

1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

   a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

   b proteggere e assistere le vittime;

   c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

   d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa

da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

*Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo*

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

*Articolo 64 – Informazioni*

1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo.

La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

*Articolo 65 – Protezione dei dati*

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

## Capitolo IX – Meccanismo di controllo

*Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*

1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e

di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

c devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5 La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

*Articolo 67 – Comitato delle Parti*

1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 68 – Procedura*

1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a

tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5 I l GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

*Articolo 69 – Raccomandazioni generali*

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

*Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo*

1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

## Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

*Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali*

1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

## Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

*Articolo 72 – Emendamenti*

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione,

conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

## Capitolo XII – Clausole finali

*Articolo 73 – Effetti della Convenzione*

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

*Articolo 74 – Composizione delle controversie*

1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

*Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore*

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

*Articolo 76 – Adesione alla Convenzione*

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

*Articolo 77 – Applicazione territoriale*

1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

*Articolo 78 – Riserve*

1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di

non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.

3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

*Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve*

1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte

interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

*Articolo 80 – Denuncia*

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

*Articolo 81 – Notifica*

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;

f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;

g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

## Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

# Allegato II

## Tabella delle firme e delle ratifiche

Per informazioni più aggiornate, si veda il sito internet dell'Ufficio Trattati del Consiglio d'Europa: www.conventions.coe.int

## Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – STCE n° 210

Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all'adesione degli altri Stati non membri

| **Apertura alla firma** | **Entrata in vigore** |
|---|---|
| Luogo: Istanbul<br>Data: 11/05/2011 | Conditizioni:Ratifiche inclusi 8 Stati membri.<br><br>Data: // |

Situazione in data del : 3/11/2012

| **Stati** | **Firma** | **Ratifica** |
|---|---|---|
| Albania | 19/12/2011 | |
| Andorra | | |
| Armenia | | |
| Austria | 11/5/2011 | |
| Azerbaijan | | |
| Belgio | 11/9/2012 | |
| Bosnia e Erzegovina | | |
| Bulgaria | | |
| Cipro | | |
| Croazia | | |
| Danimarca | | |
| Estonia | | |
| Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia | 8/7/2011 | |

| Stati | Firma | Ratifica |
|---|---|---|
| Finlandia | 11/5/2011 | |
| Francia | 11/5/2011 | |
| Georgia | | |
| Germania | 11/5/2011 | |
| Gran Bretagna | 8/6/2012 | |
| Grecia | 11/5/2011 | |
| Irlanda | | |
| Islanda | 11/5/2011 | |
| Italia | 27/9/2012 | |
| Lettonia | | |
| Liechtenstein | | |
| Lituania | | |
| Lussemburgo | 11/5/2011 | |
| Malta | 21/5/2012 | |
| Moldavia | | |
| Monaco | 20/9/2012 | |
| Montenegro | 11/5/2011 | |
| Norvegia | 7/7/2011 | |
| Paesi Bassi | | |
| Polonia | | |
| Portogallo | 11/5/2011 | |
| Repubblica Ceca | | |
| Repubblica Slovacca | 11/5/2011 | |
| Romania | | |
| Russia | | |
| San Marino | | |
| Serbia | 4/4/2012 | |
| Slovenia | 8/9/2011 | |
| Spagna | 11/5/2011 r | |
| Svezia | 11/5/2011 | |

| Stati | Firma | Ratifica |
|---|---|---|
| Svizzera | | |
| Turchia | 11/5/2011 | 14/3/2012 |
| Ucraina | 7/11/2011 | |
| Ungheria | | |

## Stati non membri del Consiglio d'Europa

| Stati | Firma | Ratifica |
|---|---|---|
| Canada | | |
| Giappone | | |
| Messico | | |
| Santa Sede | | |
| Stati-Uniti d'America | | |

## Organizzazioni internazionali

| Organizzazione | Firma | Ratifica |
|---|---|---|
| Unione europea | | |

| | |
|---|---|
| Numero totale di firme non seguite da ratifiche: | 23 |
| Numero totale di ratifiche/adesioni: | 1 |

# Allegato III

## Elenco delle risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare riguardanti la violenza sulle donne (2000-2012)

- Risoluzione 1861 (2012) sulla promozione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- Risoluzione 1852 (2011) sulla violenza psicologica
- Risoluzione 1853 (2011) sugli ordini di protezione per le vittime di violenza domestica
- Parere 280 (2011) sulla bozza di Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- Risoluzione 1765 e Raccomandazione 1940 (2010) sulle domande di asilo legate al genere
- Risoluzione 1714 e Raccomandazione 1905 (2010) sui bambini testimoni di violenze domestiche
- Risoluzione 1697 e Raccomandazione 1891 (2009) sulle donne immigrate: rischio specifico di violenza domestica
- Risoluzione 1691 e Raccomandazione 1887 (2009) relative allo stupro, ivi compreso lo stupro coniugale
- Risoluzione 1681 e Raccomandazione 1881 (2009) sull'urgenza di combattere i cosiddetti "delitti d'onore"

- Risoluzione 1670 e Raccomandazione 1873 (2009) relative alle violenze sessali sulle donne nei conflitti armati
- Risoluzione 1662 e Raccomandazione 1868 (2009) "Agire per combattere le violazioni dei diritti della persona umana fondate sul sesso, ivi compresi i sequestri di donne e ragazze"
- Risoluzione 1654 e Raccomandazione 1861 (2009) sul femminicidio
- Risoluzione 1635 e Raccomandazione 1847 (2008) sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne: per una Convenzione del Consiglio d'Europa
- Risoluzione 1582 e Raccomandazione 1817 (2007) "I Parlamenti uniti per combattere la violenza domestica contro le donne: valutazione di metà percorso della campagna
- Raccomandazione 1777 (2007) sulle aggressioni sessuali legate all'uso di droghe da stupro
- Risoluzione 1512 e Raccomandazione 1759 (2006) "I Parlamenti uniti per combattere la violenza domestica contro le donne"
- Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e i matrimoni tra bambini
- Raccomandazione 1681 (2004) sulla Campagna per combattere la violenza nei confronti delle donne in Europa
- Risoluzione 1327 (2003) sui cosiddetti "delitti d'onore"
- Raccomandazione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne
- Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili
- Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa

# Allegato IV

## Elenco delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di violenza sulle donne

- *V.C. c. Slovacchia,* 2011
- *Yazgül Yilmaz c. Turchia,* 2011
- *Ebcin c. Turchia,* 2011
- *Izevbekhai c. Irlanda,* 2011
- *Omeredo c. Austria,* 2011
- *Hajduová c. Slovacchia,* 2010
- *A. c. Croazia,* 2010
- *N.c. Svezia,* 2010
- *E.S. e altri c. Slovacchia,* 2009
- *Opuz c. Turchia,* 2009
- *Branko Tomašić e altri c. Croazia,* 2009
- *Bevacqua e S. c. Bulgaria,* 2008
- *Maslova e Nalbandov c. Russia,* 2008
- *Kontrova c. Slovacchia,* 2007
- *M.C. c. Bulgaria,* 2003
- *Aydin c. Turchia,* 1997
- *X. and Y. c. Paesi Bassi,* 1985

# Allegato V

## Elenco di altre norme e strumenti internazionali pertinenti

- Consiglio d'Europa – Raccomandazione (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza
- Nazioni Unite – Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo Protocollo opzionale
- Nazioni Unite – Raccomandazione generale n° 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne
- Nazioni Unite – Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi Protocolli opzionali
- Nazioni Unite – Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'eliminazione della violenza contro le donne
- Organizzazione degli Stati americani – Convenzione inter-americana sulla prevenzione, la sanzione e l'eliminazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belem do Para)
- Organizzazione dell'Unità africana – Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo)

# Allegato VI

## Elenco dei membri del Network parlamentare Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza"

Coordinatore politico: On. Mendes Bota (Portogallo, PPE/DC), Relatore generale sulla violenza nei confronti delle donne

Situazione al 25 ottobre 2012

| **Stati membri** | **Parlamentari di contatto** | **Gruppo politico** |
|---|---|---|
| Albania | Lajla Pernaska | PPE/DC |
| Andorra | Sílvia Eloïsa Bonet Perot | SOC |
| Armenia | Hermine Naghdalyan | ADLE |
| Azerbaigian | Sevinj Fataliyeva | GDE |
| Austria | Gisela Wurm | SOC |
| Belgio | Fatiha Saïdi | SOC |
| Bosnia-Erzegovina | Ismeta Dervoz | PPE/DC |
| Bulgaria | Yuliana Koleva | NI |
| Cipro | Athina Kyriakidou | SOC |
| Croazia | Igor Kolman | ADLE |
| Danimarca | Lone Loklindt | ADLE |
| Estonia | Mailis Reps | ADLE |
| "ex Repubblica jugoslava di Macedonia" | Ermira Mehmeti Devaja | SOC |
| Federazione Russa | Nadezda Gerasimova | GDE |
| Finlandia | Ritta Myller | SOC |

| Stati membri | Parlamentari di contatto | Gruppo politico |
|---|---|---|
| Francia | Bernadette Bourzai (Senato) | PPE/DC |
| | Marie-Jo Zimmermann (Assemblea nazionale) | SOC |
| Georgia | Chiora Taktakishvili | ADLE |
| Germania | Marlene Rupprecht | SOC |
| Grecia | Maria Giannakaki | NI |
| Irlanda | Maureen O'Sullivan | GUE |
| Islanda | Þuriður Backmann | GUE |
| Italia | Deborah Bergamini (Camera dei Deputati) | PPE/DC |
| | Anna Maria Carloni (Senato) | SOC |
| Liechtenstein | Leander Schädler | PPE/DC |
| Lituania | Dangutė Mikutienė | ADLE |
| Lussemburgo | Lydia Mutsch | SOC |
| Malta | Francis Agius | PPE/DC |
| Repubblica di Moldova | Liliana Palihovici | PPE/DC |
| Principato di Monaco | Nicole Manzone-Saquet | PPE/DC |
| Norvegia | Håkon Haugli | SOC |
| Paesi Bassi | Khadija Arib | SOC |
| Polonia | Elzbieta Radziszewska | PPE/DC |
| Portogallo | José Mendes Bota | PPE/DC |
| Regno Unito | Baroness Nicholson | ADLE |
| Repubblica Ceca | Alena Gajdůšková | SOC |
| Repubblica Slovacca | Helena Mezenská | NI |
| Romania | Maria Stavrositu | PPE/DC |
| San Marino | Nadia Ottaviani | PPE/DC |
| Serbia | Elvira Kovács | PPE/DC |
| Slovenia | Andreja Črnak Meglič | SOC |
| Spagna | Carmen Quintanilla Barba | PPE/DC |
| Svezia | Carina Hägg | SOC |

| Stati membri | Parlamentari di contatto | Gruppo politico |
|---|---|---|
| Svizzera | Gerhard Pfister | PPE/DC |
| Turchia | Nursuna Memecan | ADLE |
| Ucraina | Olena Bondarenko | PPE/DC |
| Ungheria | Attila Gruber | PPE/DC |

| Osservatori | Parlamentari di contatto | |
|---|---|---|
| Canada | David Tilson | |
| Messico | Blanca Judith Díaz Delgado | |

| Partner per la democrazia | Parlamentari di contatto | |
|---|---|---|
| Marocco | Jamila El Mossalli | |
| Consiglio Nazionale Palestinese | Najat Alastal | |

## Perché sostenere la Convenzione di Istanbul?

- perché rappresenta un gesto politico: occorre inviare un segnale incontrovertibile per affermare chiaramente, nella nostra qualità di legislatori, che consideriamo la violenza sulle donne un crimine e una violazione dei diritti umani, e che non siamo disposti a tollerarla, a giustificarla o a minimizzarla;

- perché la Convenzione esclude qualsiasi giustificazione di un atto di violenza prendendo come pretesto la cultura, le tradizioni, la religione o il cosiddetto "onore";

- perché intende cambiare i comportamenti e gli stereotipi che fanno accettare la violenza sulle donne;

- perché sarà efficace per contrastare la violenza sulle donne, essendo basata su un approccio coordinato, comprendente gli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione, al perseguimento dei responsabili e all'adozione di politiche integrate;

- perché copre tutte le forme di violenza sulle donne e si può applicare ugualmente ad altre vittime di violenza domestica, segnatamente i bambini, gli uomini e le persone anziane;

- perché mira a garantire norme minime, lasciando la possibilità agli Stati di mantenere o adottare norme più protettive;

- perché la sua applicazione sarà controllata da un meccanismo di monitoraggio forte e indipendente;

- perché la Convenzione prevede, come garanzia supplementare della sua effettiva attuazione, che i parlamenti nazionali siano associati alla procedura di monitoraggio;

- perché un'iniziativa politica e giuridica forte, tesa a eliminare la violenza sulle donne, è da tempo necessaria e più che giustificata.

**I membri del Network parlamentare**
***"Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza"***

**www.assembly.coe.int/stopviolence/**
**womenfreefromviolence@coe.int**

PREMS269712 ITA